

Regolamento per la composizione e il funzionamento dei Gruppi di lavoro

Approvato con delibera 22 del 21/04/2015

1. I Gruppi di Lavoro hanno obiettivi operativi all'interno delle linee programmatiche che il Consiglio si è dato. In tale ottica i Gruppi di Lavoro sono a supporto dei lavori del Consiglio.
2. I Gruppi di Lavoro sono finalizzati al raggiungimento di obiettivi che ne determinano lo scioglimento e decadono comunque allo scadere di ogni mandato del Consiglio.
3. I Gruppi di Lavoro sono composti dagli iscritti all'Albo non sospesi od oggetto di sanzioni disciplinari che abbiano espresso il proprio interesse e dato la loro adesione. Per ogni Gruppo di Lavoro, il Consiglio nomina un Consigliere Referente che svolge la funzione di interfaccia tra il Gruppo e il Consiglio stesso. Questa funzione di coordinamento dei lavori, definito nel progetto proposto dal Consiglio, viene esercitata fino alla fine dei lavori. All'interno di ogni Gruppo di Lavoro tra i partecipanti viene individuata una figura con funzione di Vice-referente.
4. Il coordinamento dell'attività dei Gruppi di lavoro fa capo al vice-presidente del Consiglio che ha delega sulle questioni logistico-organizzative.
5. Per tutti i Gruppi di Lavoro è prevista:
 - l'elaborazione di un progetto (finalità, obiettivi, metodi, risorse e tempi di realizzazione) da sottoporre all'approvazione del Consiglio stesso;
 - la presentazione all'approvazione del Consiglio di qualsiasi iniziativa e/o presa di posizione rivolta ad interlocutori altri dal Consiglio stesso;
 - la rendicontazione periodica al Consiglio sullo stato dei lavori, anche su richiesta del Consiglio stesso.
6. I materiali prodotti dal gruppo di lavoro sono di proprietà dell'Ordine ed è vietata qualsiasi utilizzazione, totale o parziale, dei contenuti.
7. Oltre agli specifici obiettivi del progetto, il Gruppo deve svolgere funzioni di 'esperto' nel proprio ambito applicativo e ove richiesto dal Consiglio:
 - offrire risposte per le FAQ;
 - fornire riflessioni e argomentazioni per pareri, tavoli istituzionali e media;
 - monitorare le leggi regionali e nazionali che riguardino nello specifico il tema di cui si occupa il Gruppo e, se del caso, proporre emendamenti;
 - proporre iniziative per lo sviluppo in quel settore applicativo.
8. Il numero di partecipanti per ogni Gruppo di Lavoro deve essere compreso tra 4 e 10 membri. Al di sotto di una media annuale di cinque riunioni del Gruppo di Lavoro, il Consiglio valuterà se lo stesso debba decadere o restare in attività.
9. Le riunioni si tengono presso la sede dell'Ordine salvo indicazioni diverse condivise dal Consiglio.
10. Il Referente del Gruppo deve comunicare in tempo utile agli Uffici, tramite mail, la data della riunione per prenotare la sala e per consentire l'inserimento nel calendario delle riunioni sul sito istituzionale.
11. Al fine di garantire la continuità dei lavori, al singolo partecipante è richiesta la presenza ad almeno un terzo delle riunioni.

12. Il Referente raccoglie le presenze tramite fogli firma, che devono essere depositati in sede al termine della riunione. E' cura del Referente redigere il report di ogni riunione e inviarlo al Consiglio entro quindici giorni dalla data dell'incontro.
13. Il Gruppo di Lavoro può presentare al Consiglio richiesta di accesso a fondi previa la stesura di uno o più progetti completi di obiettivo, metodologia, risorse e modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi su cui il Consiglio delibererà l'eventuale autorizzazione.
14. L'esito dei progetti deve essere presentato al Consiglio con una relazione scritta.